

Governare la memoria. Conservazione, dispersione e scarto negli archivi diocesani

1. Premessa

Un dato oggettivo che accomuna normalmente gli archivi storici ecclesiastici agli archivi storici di qualsiasi altra natura o appartenenza è che un documento conservato in un archivio è lì perché chi ha deciso di archivarlo ha voluto consegnarlo ai posteri, lo ha ritenuto degno di considerazione. Quel documento è lì perché ha “meritato” di essere lì. Con il passare del tempo questo dato non soltanto non viene meno, ma fa acquisire sempre più valore al documento e all’istituto culturale che lo conserva¹.

La storia della Chiesa è quanto mai idonea a cogliere la scansione della vita religiosa, da recuperarsi in una accezione ampia e dinamica, realizzata giorno per giorno nel contesto dei segni del tempo, entro coordinate spaziali e temporali. Anche se la memoria

* Università degli Studi della Toscana.

¹ U. Dove, *Consegnare al futuro archivi e biblioteche*, in Id. (a cura di), *Consegnare al futuro. Archivi e biblioteche. Materiali per l’aggiornamento di archivi diocesani e biblioteche ecclesiastiche*, Noventa Padovana, Mediagrap, 2012, p. 11.

è selettiva, la lettura del passato fa acquisire nuovo significato al presente connesso con i fili del tempo, riflesso dalle luci e dalle ombre del passato e proiettato nel futuro. La documentazione va coltivata e ancora prima conservata; diversamente si ha una memoria debole con difficoltà e rischi, in cui la perdita della tradizione è un pericolo vicino.

Nel contesto di grandi mutamenti culturali la conservazione della memoria, già complicata per suo conto, può risultare ulteriormente difficile, stante la mancanza di opere organiche atte ad illustrare l'insieme delle istituzioni politiche, amministrative, giudiziarie, ecclesiastiche, economiche e finanziarie nella visione specifica del rapporto fra la storia e le funzioni degli istituti da una parte, e la produzione di scritture dall'altra². Ma la Chiesa come ha conservato la propria memoria? E come ha attuato la selezione della documentazione? Sono stati atti determinati o è stato lasciato alla casualità del tempo? Politiche di conservazione o volontà del singolo?

Al momento dell'Unità, lo Stato si diede un modello disposto a recepire il valore storico e culturale degli archivi e al tempo stesso attento a controllare l'amministrazione corrente, dall'altro la Chiesa, al di là della parcellizzazione istituzionale³, con la relativa disseminazione archivistica non priva di conseguenze sulla tenuta degli archivi, si orientò verso il nuovo. A livello centrale, l'apertura dell'Archivio Segreto Vaticano nel 1881, voluta da Leone XIII, diede un impulso decisivo alla valorizzazione degli archivi come centri di ricerca storica.

Al momento della convocazione del Concilio Vaticano II le linee essenziali della legislazione canonica sugli archivi erano

² A. Turchini, *Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio*, Lucca, Civita editoriale, 2006, p. 67.

³ Nelle disposizioni emanate per la conservazione degli archivi, non ci sono norme che prescrivano versamenti periodici delle carte dei piccoli archivi, probabilmente perché c'era una volontà di lasciarli nel luogo di origine. Parlando di conservazione, questo sistema risulta difettoso, anche perché l'attuale esperienza dimostra come il deperimento di archivi piccoli sia legato anche alle vicende locali e all'avvicendamento del personale ecclesiastico spesso disinteressato nella cura dell'archivio.

ancora offerte dal codice di diritto canonico del 1917 che in questa materia non proponeva prescrizioni di carattere generale, ma solamente disposizioni riguardanti le singole categorie di archivi oppure i diversi libri e documenti da raccogliervi. Il primo obiettivo perseguito era chiaramente quello di impedire la dispersione e la perdita degli *instrumenta et scripturae, quae negotia diocesana tum spiritualia tum temporalia spectant*, imponendone il versamento ad un archivio appositamente istituito.

Anche il codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983 non offre in tema di archivi una normativa generale, nonostante che il titolo contenente le più importanti disposizioni in materia non rechi più la dizione «*de archivio episcopale*» ma quella più generica di «*de archivis*». Tale titolo essendo ancora collocato nel capitolo dedicato alla Curia diocesana, concerne solo gli archivi direttamente o indirettamente afferenti a quest'ultima, proponendo norme che corrispondono in larga misura, sostanzialmente e spesso anche testualmente, a quelle del precedente codice. Mentre scompare la disposizione relativa all'aggiornamento annuale dell'inventario e alla ricerca delle carte andate disperse, si enuncia, con una formula del tutto nuova rispetto alla codificazione precedente, l'obbligo di custodire «*maxima cura*» tutti i documenti riguardanti la diocesi e le parrocchie. E per quanto riguarda gli archivi delle chiese, si impone al vescovo di far sì che i documenti, oltre ad essere inventariati e catalogati, vi siano anche diligentemente conservati⁴.

L'unica innovazione veramente significativa per la conservazione è da riconoscersi nell'obbligo imposto al vescovo diocesano di istituire l'«*archivum historicum*» per raccogliervi i «*documenta valorem historicum habentia*». Una imposizione che unitamente a quella relativa alla custodia dei libri parrocchiali più antichi denota una specifica attenzione per l'interesse storico degli archivi, essenzialmente dovuta alla nuova sensibilità del codificatore per le problematiche relative ai beni culturali. Non fu precisato quali documenti

⁴ G. Feliciani, *Legislazione canonica*, in E. Boaga, S. Palese, G. Zito (a cura di), *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, Firenze, Giunti, 2003, p. 87.

fossero da considerare di valore storico e se dovessero confluire nell'archivio storico solo quelli depositati nell'archivio diocesano corrente oppure anche quelli conservati presso altri archivi.

Con la lettera su «La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici» (1997), cambia il modo di intendere la tutela, la valorizzazione e la fruizione degli archivi ecclesiastici. Scrive mons. Gaetano Zito che «al momento della sua pubblicazione in molti si sono chiesti che significato avesse la locuzione *pastorale* posta nel titolo. Stupì che anche le antiche carte dei nostri archivi e gli ambienti in cui sono conservate, potessero assumere una valenza pastorale, alla stregua di altri strumenti e di altri ambienti per i quali è del tutto ovvio che abbiano tale fisionomia»⁵.

In applicazione dell'art. 12, n. 1 comma terzo dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense (18 febbraio 1984) e dell'intesa generale del 1996, il 18 aprile 2000 è stata firmata l'Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, che ribadisce l'evoluzione della funzione dell'archivio: da custodia di carte attestanti privilegi e possessi, per i conflitti tra il clero secolare delle cattedrali e delle chiese collegiate, per esempio, a contenitori della memoria dell'istituzione.

2. L'evoluzione del concetto di conservazione in età moderna

Nei primi concili ecumenici non si trovano norme esplicite sugli archivi, ma frequenti richiami alla necessità di conservare decisioni conciliari, atti giudiziari, documenti patrimoniali e ordinazioni. Tali funzioni, proprie dell'istituzione ecclesiastica, rendevano inevitabile la produzione e la custodia della documentazione. Dopo il Lateranense IV (1215) le prescrizioni si concentrano soprattutto

⁵ G. Zito, *Biblioteche e archivi: dal passato il futuro della cultura della Chiesa. Tradizione e provocazione*, in U. Dove (a cura di), *Consegnare al futuro. Archivi e biblioteche. Materiali per l'aggiornamento di archivi diocesani e biblioteche ecclesiastiche*, Noventa Padovana, Mediagraf, 2012, p. 121.

sull'obbligo della forma scritta a garanzia dei diritti della Chiesa e dei più deboli, mentre non si indicano luoghi o modalità di conservazione, poiché gli archivi, in particolare quelli ecclesiastici, erano già una prassi consolidata⁶.

Parallelamente alle prescrizioni dei concili ecumenici, anche a livello locale vescovi, capitoli, abati e superiori religiosi iniziarono ad accumulare e custodire documentazione, ribadendo nei concili provinciali, nei sinodi e negli statuti l'obbligo di conservare atti comprovanti diritti e privilegi e di redigere inventari dei beni. I primi concili provinciali che trattano espressamente la materia risalgono alla metà del XIV secolo, ma è plausibile che già in precedenza sinodi e disposizioni diocesane o monastiche avessero regolato tali pratiche⁷.

Ad integrare l'opera della conservazione delle scritture attinenti alla Chiesa, questa si serviva delle comminatorie spirituali contro chi ne avesse disperso o sottratto gli atti⁸.

Il Concilio di Trento intervenne in maniera più determinata sugli obblighi che incombevano sui parroci, in relazione alla registrazione dei sacramenti prescrivendo come obbligatori, i libri parrocchiali ma non indicando norme per quanto riguardava la conservazione. Il Concilio, occupato e preoccupato dalla definizione di questioni vitali per la Chiesa romana, non formulò appositi decreti in proposito e neppure a difesa delle altre scritture ecclesiastiche. Soltanto alla fine del Concilio dichiarò responsabili i capitoli diocesani della conservazione delle carte durante la vacanza delle sedi episcopali⁹.

⁶ Si veda G. Alberico (a cura di), *Decisioni dei Concilii Ecumenici*, Torino, UTET, 1978.

⁷ Si veda G. Badini, *Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, 3a edizione riveduta ed ampliata, Bologna, Patron editore, 2005; V. Monachino, *Introduzione*, in «Archiva Ecclesiae», 32-33, 1989-1990, pp. 11-32; S. Della Sacra Famiglia, *Brevi appunti di archivistica generale ed ecclesiastica*, 3a edizione, Roma, Postulazione generale OCD, 1986; S. Duca, B. Pandzic, *Archivistica ecclesiastica*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1967.

⁸ Così nel Concilio provinciale V di Benevento del 1331, nel Concilio provinciale VI di Benevento del 1374, nel Concilio provinciale VII di Benevento del 1378, nel Concilio provinciale IX di Benevento del 1545.

⁹ S. Palese, *Un progetto fallito del Concilio tridentino: l'archivio diocesano*, in «Rivista di scienze religiose», VI, 1993, 2, pp. 403-409.

Un nucleo normativo più consistente e fondamentale in tema di archivi ecclesiastici fu sancito dai sinodi delle diocesi milanesi al tempo del cardinale Carlo Borromeo tra il 1565 e il 1579. Il prelato fu il primo che realizzò le riforme stabilite teoricamente a Trento, anche per quanto riguarda gli archivi, materia approfondita nei sinodi della sua diocesi come necessaria alla conservazione della proprietà, al mantenimento della disciplina e alla regolare amministrazione della Chiesa, dunque parte integrante dell'ampio programma della riforma cattolica. L'aver trascurato l'importanza dell'archivio ben ordinato e custodito fu la causa per cui «*ecclesiarum res quamplurimae*», e non solo, furono sottratte alle chiese ma anche fu per sempre tolta ogni possibilità di riaverle o di pretenderne i danni. Questa considerazione era dettata dall'esperienza in un tempo in cui gli enti ecclesiastici possedevano numerosi beni avuti con atti di donazione testamentaria come i legati pii di messe o per i poveri, come i beni immobili in dotazione alle chiese, come le decime, i livelli, le rendite dei benefici parrocchiali, dei canonicati, delle cappellanie, ecc., beni che erano facilmente esposti a indebite appropriazioni e a inadempienze volontarie. Quando Carlo Borromeo arrivò a Milano, l'archivio della Curia aveva sofferto molte traversie e, come afferma il can. Aristide Sala, «fu troppo spesso e anche fin da principio vittima di negligenze, di sottrazioni e manomissioni»¹⁰.

Fra i *monimenta* da conservarsi da un ente ecclesiastico, vi erano anche la concessione delle indulgenze, gli atti di fondazione delle parrocchie e delle confraternite, le testimonianze della consacrazione delle chiese, ecc. che sono da annoverarsi fra gli *iura* dell'ente ecclesiastico. Importante anche è sottolineare come l'istituzione dell'archivio fosse un dovere precipuo del Cancelliere¹¹.

¹⁰ A. Sala, *Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo*, vol. I, Milano, Zaccaria Brasca, 1857, p. X. Non risale a Carlo Borromeo, almeno in senso stretto, l'istituzione degli archivi ecclesiastici; infatti, quando iniziò la sua attività di arcivescovo di Milano già esistevano, almeno nelle diocesi più grandi, archivi dei principali enti ecclesiastici, che però non erano ben amministrati e, soprattutto, erano incompleti e disordinati.

¹¹ A. Palestra, *La legislazione del card. Carlo Borromeo per gli archivi ecclesiastici della provincia metropolitana milanese*, in *Paleographica Diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979, p. 599.

Per la buona custodia il Borromeo prescrive che gli atti siano preferibilmente uniti in volume (che chiama *Libri*), oppure se sciolti, siano raccolti in filze difese da copertine di cartone. L'uso di raccogliere i documenti in volume o in filze protette da due cartoni che fungevano da copertina, non doveva essere una novità, tanto che osserva che tale sistema era il migliore per conservare e reperire i documenti in un archivio¹².

I frutti delle norme giuridiche che egli emanò per raccogliere ed ordinare gran parte della vasta materia riguardante gli archivi diocesani, soprattutto archivi correnti, norme che lui chiamava «*instructiones de cancellario et cancellaria archiepiscopali*», maturarono nella diocesi milanese. Egli riteneva fosse dovere, «*officium*», precipuo del cancelliere la «*diligens institutio, cura et custodia*», dell'archivio¹³.

Nel Concilio provinciale III Borromeo ordina che «*is certus archivii locus duabus clavibus claudatur*»; *quarum unam episcopus alteram eius cancellarius habeta*». Ancor più vaga ed impropriamente attribuibile a vera norma di ordinamento è quella indicata dal prelado con l'espressione *certus locus*. Secondo un'opinione che sembra molto probabile, prima del cardinal Borromeo, gli avvocati fiscali, il Cancelliere, il Vicario generale, i notai, conservavano i carteggi di loro pertinenza nelle proprie abitazioni; del resto, molti atti privati come i testamenti, i legati pii, perfino gli atti e le ordinazioni delle Visite pastorali, anche dopo S. Carlo, si conservarono nelle imbreviature dei notai. Ciò spiega perché il Borromeo abbia dato molta importanza al *certus locus* ed alla chiusura con chiavi negli *armaria* e negli *scrinia*, degli atti riservati dell'archivio corrente¹⁴.

¹² Tale uso, nell'archivio arcivescovile di Milano si è conservato fino a fine Ottocento, per cui le serie dei documenti più antichi (come gli atti delle Visite pastorali), sono raccolti in volumi legati in pergamena oppure in pacchi composti da quinterni o da fascicoli protetti da due cartoni (come in parte la serie dei processi civili che ha sul cartone posteriore l'inventario delle pratiche processuali contenute nel pacco).

¹³ Palestra, *La legislazione del card. Carlo Borromeo per gli archivi ecclesiastici della provincia metropolitana milanese*, cit., p. 603.

¹⁴ Ivi, p. 610.

Dagli atti dei concili provinciali e sinodi diocesani, dai verbali delle Visite pastorali e dalle *Instructiones* sia in latino che in volgare, si può desumere un "titolario" dei vari archivi, da quello vescovile a quello degli enti ecclesiastici minori:

Luoghi pii: serie di libri redatti "*publici notarii manu*", che recensivano i vari enti caritativi esistenti nella diocesi, con indicato l'ente a cui facevano capo e i beni coi quali venivano sostenuti: beni immobili, legati, donativi ecc., ed anche gli oneri a ciascuno annessi;

Beni ecclesiastici: serie di libri contenenti gli inventari di tutti i beni sia della mensa vescovile sia degli altri enti quali le pievi, le chiese specie insigni; inventari dei benefici di qualsiasi genere, con indicate le collazioni, le provviste, le vacanze; inventari di chiese di ogni categoria, delle confraternite e delle fabbricerie;

Anagrafe: si costituisce nei libri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei morti e negli stati delle anime degli archivi parrocchiali, serie che, periodicamente, venivano portate in duplicato nell'archivio diocesano;

Indulgenze: la serie ebbe nei secoli XVI-XIX una notevole consistenza, perché allora ogni chiesa, ogni altare, ogni congrega ecc. aveva ottenuto speciali indulgenze, naturalmente annesse all'adempimento di determinati esercizi di pietà o opere di misericordia. Nell'archivio arcivescovile di Milano, i documenti superstiti conservati, non formano più una serie ma, se sono Brevi, sono conservati nel fondo pergamene ed un certo numero (semplici copie cartacee) si trovano tra gli atti delle visite pastorali.

Altari, campane, cimiteri: libri con le feste che si celebravano ad ogni altare, le rispettive entrate ed uscite, con la data della consacrazione delle campane e dei cimiteri, specialmente a memoria dei posteri. Probabilmente questi atti non sono mai diventati una serie in quanto confluiti negli Atti delle visite pastorali;

Monasteri femminili: allora erano sotto la diretta giurisdizione dei vescovi, perché potessero controllare tutta la vita che vi si svolgeva e l'osservanza delle costituzioni e regole, quali per esempio quelle di non sorpassare il numero stabilito di monache da ammettersi in ogni monastero. La serie dei libri relativi ai monasteri è una fonte sia per la vita spirituale dei monasteri, sia per le loro consuetudini e pratiche pie, sia per qualche sporadica deviazione;

Foro ecclesiastico: i rispettivi libri stavano presso i notai e i cancellieri; contengono indicazioni molto preziose sullo svolgimento dei processi. Praticamente, riguardano ambedue i fori, l'ecclesiastico e il civile, nonché i processi

criminali. Complementare a questa serie c'erano gli atti riguardanti le pene e le multe. I più antichi documenti di questa serie risalgono, nell'archivio arcivescovile di Milano, al 1369, e quindi si formò due secoli prima degli ordinamenti introdotti da Borromeo;

Archivio della fabbrica del duomo e Archivio del seminario: ambedue molto ricchi di notizie per il rispettivo ente;

Visite pastorali, Ordinanze sacre: ambedue molto importanti sotto vari aspetti.

Altre scritture da conservarsi erano i libri contenenti le bolle pontificie, inoltre in un luogo appartato dell'archivio vescovile, chiuso a due chiavi, veniva destinato agli atti della Curia dai quali si potevano estrarre copie a pagamento¹⁵. Nell'archivio capitolare dovevano essere conservati gli atti relativi alle prebende dei canonici, nell'archivio di ciascun Vicario foraneo le scritture riguardanti i benefici e luoghi pii del vicariato stesso, nell'archivio di ciascun seminario, quelle relative ai diritti e beni dello stesso seminario. Nelle sacre visite dovevano farsi gli inventari degli archivi, anche di ciascuna pieve, in tre copie: una per il rettore della chiesa, una per l'archivista diocesano, la terza per la cancelleria vescovile da inserire negli atti della sacra visita¹⁶.

La visione della conservazione dei documenti di Carlo Borromeo era legata principalmente al valore legale che attestava l'appartenenza dei vari beni ad enti ecclesiastici di qualsiasi categoria e permetteva, quando ce ne fosse stato bisogno, di farne la rivendicazione. In fondo ancora oggi questo è un principio valido. Ma gli archivi andavano ben oltre questo primo scopo utilitaristico: non si poteva, e non si può, dimenticare tutta la documentazione che attiene all'azione pastorale della Chiesa, che si concretizzava nell'amministrazione dei sacramenti, stato religioso delle famiglie negli *status animarum*, stimolo allo zelo dei pastori nella rilettura dei decreti o prescrizioni, richiamo ai buoni costumi e alla pratica dei fedeli. Quindi un archivio vivo per ispirare e ben dirigere l'attività pastorale.

¹⁵ Ivi, pp. 146-148.

¹⁶ E. Loevinson, *La costituzione di papa Benedetto XIII*, in «Archivi italiani», III, 1916, p. 164.

Ricollegandosi all'azione di Carlo Borromeo, vari papi di epoca post tridentina emanarono norme sulla conservazione degli archivi, il cui sviluppo era una condizione necessaria per tradurre in pratica la restaurazione della vita della Chiesa nei suoi vari settori, ossia nelle sue istituzioni, nell'azione dei suoi dignitari e operatori pastorali e nella vita dei semplici fedeli. Il primo ad accogliere le poche e generiche prescrizioni del concilio di Trento fu Pio V, successore di Pio IV, il papa che aveva felicemente concluso il Concilio. Con il breve *Inter omnes* del 6 giugno 1566 confermava solennemente ed estendeva alla Chiesa universale quanto Carlo Borromeo aveva prescritto nel Concilio provinciale celebrato a Milano nel 1565 per la sua provincia metropolitana¹⁷.

Tra le prescrizioni vi era anche quella che nelle diocesi che ancora non l'avessero, si istituisse l'archivio episcopale (diocesano), nel quale si conservassero gli inventari dei beni che a vario titolo facevano capo alle chiese e opere della diocesi. Con la bolla *Cum in litteris*, del 13 agosto 1568, indirizzata al vescovo di Montefiascone, il pontefice riprendeva l'abuso di chi non rivelava dove si trovassero i documenti, in specie gli inventari di beni che riguardassero direttamente la S. Sede o la Camera Apostolica e gli altri settori ecclesiastici e comandava, per entrambe le categorie di documenti, sotto pena di scomunica, di usare la stessa premura per conservarli e recuperarli. Infine, con la costituzione *Muneris nostri*, del 1° marzo 1571, prescriveva ai vescovi del Regno di Sicilia di redigere ogni anno l'inventario degli atti criminali di ciascuna diocesi e di custodirli con diligenza¹⁸.

Con la costituzione *Solllicitudo pastoralis*, del 1° agosto 1588, Sisto V ordinò l'erezione di archivi in tutte le città e località dello Stato pontificio, eccettuate Roma e Bologna. Infine, con il motu proprio *Provida Romani*, del 29 aprile 1587, ordinò a tutti gli ordinari d'Italia e ai superiori delle case religiose di redigere l'inventario

¹⁷ S. Duca (a cura di), *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum. Documenta potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1966, pp. 2-5.

¹⁸ Monachino, *Introduzione*, cit., p. 16.

di tutti i beni da loro dipendenti; nel medesimo documento revocava la prescrizione da lui precedentemente emessa di erigere un archivio generale dell'Urbe con relativo ufficio di archivista generale. Nei decenni dopo il Concilio di Trento, nei sinodi diocesani o concili provinciali si trova spesso qualche prescrizione relativa agli archivi ecclesiastici, anche se inizialmente prevalgono le raccomandazioni a compilare gli inventari dei beni e dei diritti dei vari enti ecclesiastici diocesani¹⁹.

Nella diocesi di Sutri e Nepi, ad esemplificazione di quanto sopra detto, il capitolo XXXIV del Sinodo Spinola del 1671 ribadisce come in ogni Chiesa dovrà organizzare un archivio nel quale conservare tutte le scritture e gli atti pubblici che si riferiscono ai beni, ai diritti, ai privilegi, alle concessioni della Chiesa stessa; qualora non fosse possibile, le scritture dovranno essere portate presso l'archivio della Chiesa cattedrale nel quale dovranno essere conservati anche i documenti relativi alla costituzione dei benefici con l'inventario dei beni relativi. La custodia dell'archivio della Chiesa cattedrale è affidata al vicario generale e al Capitolo. Nei capitoli XX e XXI dello stesso Sinodo e nei capitoli VII e VIII della parte seconda del Sinodo Mornato del 1762, che trattano del matrimonio e dell'ordine sacro (oltre che nel Sinodo Viviani 1742), si accenna ad un secondo archivio, quello della Cancelleria vescovile, affidato al cancelliere; in cui debbono essere raccolti i documenti relativi alla certificazione dello stato libero di coloro che si vogliono unire in matrimonio (siano diocesani o stranieri), completati i quali, il vicario generale potrà rilasciare la licenza scritta per la celebrazione. Un editto di Giacinto Silvestri, del 10 dicembre 1750, pubblicato in appendice al Sinodo Mornato, ribadisce e rende obbligatoria la procedura. Nella stessa appendice si precisano i documenti e le testimonianze relative alla promozione al ministero presbiterale che debbono essere presentati nella Cancelleria vescovile dagli interessati come pure lo schema di interrogatorio al quale dovranno essere sottoposti prima di

¹⁹ *Ibidem*.

entrare in ciascun grado. I documenti, le testimonianze, i verbali sono destinati ad essere conservati nell'archivio della Cancelleria vescovile. Nel capitolo XII della parte terza del Sinodo De Simeoni del 1795, dedicato al foro ecclesiastico, vi è addirittura uno schema di ordinamento dell'archivio della Cancelleria: la prima sezione destinata ai certificati di professione di fede, la seconda ai documenti degli ordinandi, la terza ai benefici, la quarta ai matrimoni, la quinta alle cause civili, la sesta alle cause criminali, la settima alla concessione delle indulgenze²⁰.

Dalla Congregazione del Concilio fu impartita, nel 1626, e pubblicata poi nel Concilio romano del 1725, al vescovo di Como, una istruzione sulle scritture da conservarsi negli archivi delle curie vescovili, divisa in quattro paragrafi: delle scritture in ordine alle persone ecclesiastiche, delle scritture in ordine ai luoghi sacri o ecclesiastici, delle scritture in ordine a cose sacre o ecclesiastiche, delle altre scritture in cause civili e criminali²¹.

Questa probabilmente a seguito dei conflitti di competenza fra archivi ecclesiastici e secolari che si riscontravano in tutto il territorio dello Stato Pontificio.

Le disposizioni precedenti furono riproposte, integrate e precisate da Vincenzo Maria Orsini in regolamenti e normative a Cesena prima (dal 1680) e a Benevento, e poi furono estese all'intera penisola italiana, una volta asceso al pontificato come Benedetto XIII, con il loro inserimento nel Concilio romano del 1725 (appendice XI) e con la successiva costituzione *Maxima vigilantia* (14 giugno 1727). In essa prescrisse a tutti gli ordinari, ai capitoli e ai superiori maggiori d'Italia di erigere un proprio archivio e di provvederlo di un archivista, ed è quasi un vero e proprio trattato di archivistica, con regole per l'inventariazione, custodia, ispezione, recupero e tutela degli atti delle varie istituzioni²².

²⁰ L. Osbat, *Dispense per il corso di archivistica 2014*, dattiloscritto conservato presso il Centro Diocesano di Documentazione per la storia e la cultura religiosa di Viterbo.

²¹ *Concilium Romanum in Sacrosancta Basilica Lateranensi celebratum anno universalis jubilai 1725 a Benedicto papa XIII*, Romae, 1725, p. 25.

²² Nell'articolo di Loevinson si può leggere il dettaglio le disposizioni nei sinodi dell'Orsini per la diocesi di Benevento.

Particolarmente utile fu l'allegata *Istruzione* in lingua italiana per le scritture da riporsi negli archivi. L'*Istruzione* era costituita da sette paragrafi in cui venivano elencati le serie di scritture che dovevano essere riposte e conservate. Le indicazioni riguardavano le carte che dovevano conservarsi in molti archivi, vescovili, capitolari, delle collegiate e di collegi, seminari, convitti, congregazioni, confraternite, ospedali, conventi e luoghi pii. Le serie indicate erano sette, dalle tavole di fondazione ai carteggi di cause dibattute in tribunali con relative sentenze. Trentotto erano le serie specifiche degli archivi dei vescovi e degli Ordinari che avevano giurisdizione. Poi seguivano le indicazioni particolari per gli archivi dei capitoli delle chiese cattedrali e delle collegiate, per quelli delle chiese parrocchiali, di tutti i monasteri e conventi, specificamente dei monasteri femminili ed annessi conservatori, infine delle confraternite. Si trattava di normativa che di fatto regolò gli archivi ecclesiastici fino al Codice di diritto canonico del 1917, ma ancora più, si ampliava l'orizzonte della prassi archivistica moderna²³.

La costituzione *Maxima vigilantia* e l'annessa dettagliata *Istruzione*, oltre a far concepire una maggiore considerazione per gli archivi e la documentazione da conservarsi, serviva da stimolo ed aiuto per gli archivisti diocesani e di altri enti ecclesiastici nel porre mano al difficile lavoro di riordinamento delle montagne disordinate di carte, a cui spesso dovevano essere ridotti gli archivi. Di fatto molti archivi diocesani furono riordinati grazie alle indicazioni della *Istruzione*. Un ventennio più tardi, papa Benedetto XIV fece pubblicare il 1° giugno 1746 dal camerlengo cardinale Silvio Valenti un *Bannimentum generale: Novi ordines de Archivis Status Ecclesiastici apte instruendis et conservandis*, in 50 capitoli, destinato in primo luogo ai notai e ai cancellieri, ma anche agli archivisti²⁴.

²³ S. Palese, *Archivi ecclesiastici e archivistica*, in Boaga, Palese, Zito (a cura di), *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, cit., p. 60.

²⁴ Monachino, *Introduzione*, cit., p. 24.

3. L'incuria come raffinato processo selettivo

La memoria e l'oblio sono i due aspetti, apparentemente opposti, di un processo che, sia a livello individuale che collettivo, conferisce un senso all'esistenza: sono infatti i ricordi a indicare le nostre origini, le trasformazioni che si verificano nel tempo, le differenze rispetto al passato. La memoria da preservare per ogni comunità costituisce un capitale di cui altri non dispongono in quanto esso è unico, irripetibile, in opposizione alla forza disgregatrice del tempo. Diversamente da regimi che hanno tentato di distruggere quanto documentasse il passato in favore di una rifondazione ideologica nel presente, la Chiesa ha conservato gran parte della memoria storica, assecondando le culture tradizionali, che hanno abitualmente salvaguardato questo tesoro.

Il senso della memoria può mostrare la vitalità attuale del patrimonio culturale della Chiesa, rivelandolo nella sua prospettiva e continuità; sottolineandone peraltro il vissuto ecclesiale in un contesto sistematico, offre al senso della storia la possibilità di un percorso. Nella misura in cui manca la consapevolezza dell'importanza di un archivio nel vissuto ecclesiale e civile, diminuisce la capacità della sua conservazione e gestione; nella misura in cui si nega l'importanza di un archivio viene meno alla collettività la propria prospettiva storica. Gli stessi libri contabili e gli atti giuridici forniscono indicazioni sul vissuto ecclesiale. Gli archivi, bene culturale di grande significato per la Chiesa, esigono che la tutela giuridica, la conservazione materiale, l'organizzazione gestionale siano condotte con rigore scientifico²⁵.

Fino al XII secolo la tradizione documentaria è tutta inquadrata nelle maggiori strutture ecclesiastiche. Nei lunghi secoli successivi al venir meno dell'impalcatura giuridico amministrativa del mondo romano i documenti prodotti per sancire rapporti giuridici seguivano i beni cui si riferivano, e venivano custoditi dai nuovi possessori, senza lasciare traccia presso gli antichi proprietari. La

²⁵ C. Chenis, *Gli archivi ecclesiastici tra comunità cristiana e territorio*, in Boaga, Palese, Zito (a cura di), *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, cit., p. 68.

conservazione di tali documenti, che divenivano con il passare del tempo sempre meno utili a fini amministrativi, veniva a dipendere esclusivamente dalla capacità del possessore di disporre dei mezzi culturali ed amministrativi idonei e delle motivazioni adatte. La conservazione archivistica rappresentava d'altro canto una non trascurabile fonte di potere, laddove alle terre, alle prebende, alle regalie ricevute se ne potevano aggiungere di nuove attraverso la falsificazione dei documenti, tanto frequente e deprecata per tutto il medioevo ed oltre. Presso gli archivi ecclesiastici si formarono nuclei documentari, costituiti in larga parte di documenti notarili, concernenti trasferimenti di beni fondiari, quali donazioni eredità permutate, locazioni, oppure, sebbene più raramente, documenti attestanti i sistemi di conduzione delle terre²⁶.

La conservazione della memoria è stata condizionata sia da eventi esterni ed accidentali, come particolari congiunture naturali e belliche, che da decisioni amministrative, determinate dalla volontà e dalla capacità dei soggetti produttori. Nel primo caso si possono elencare una serie di fattori negativi per la conservazione: terremoti antichi o recenti come quelli del Friuli e della Basilicata; incendi distruttivi come a Firenze nel 1523; alluvioni di acqua e fango come a Cava de' Tirreni negli anni Cinquanta del XX secolo; passaggio di guerre o bombardamenti distruttivi come quelli avvenuti nel corso della seconda guerra mondiale²⁷. Nel secondo caso molti archivi raramente si sono conservati nella loro integrità: ad esempio seguendo il vescovo e la Curia, sono stati spostati all'interno della città, con immancabili dispersioni nel trasferimento²⁸.

²⁶ R. Santoro, *Introduzione*, in *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno, Veroli, Abbazia di Casamari 6-7 novembre 1998, Ferentino palazzo comunale 8 novembre 1998*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 62, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, ufficio centrale per i beni archivistici, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-Archivi di Stato, 2000, p. 18.

²⁷ Nella «Guida degli archivi diocesani d'Italia» viene riportato ad esempio il caso dell'archivio di Ariano Irpino dove molta documentazione è andata persa per terremoti e incendi, mentre per l'archivio di Sarno le perdite sono dovute all'azione dei vescovi di Nola che trasferirono presso di loro parte della documentazione.

²⁸ È il caso degli *archivia viatoria*. I pontefici durante i viaggi portavano dietro la documentazione con conseguenti inconvenienti per la conservazione.

Produce effetti negativi anche un utilizzo incongruo o non sorvegliato delle scritture e soprattutto qualsiasi intervento di riorganizzazione alterante la struttura originaria. Le diverse tipologie di archivi, corrente, di deposito e storico vanno armonicamente integrate; trascurare il momento formativo compromette una corretta stratificazione delle scritture e dei documenti di un complesso unitario²⁹.

Va rilevato come le amministrazioni ecclesiastiche abbiano tardato ad acquisire da quelle civili un nuovo sistema di ordinamento della loro documentazione. Se il periodo napoleonico costituisce una specie di spartiacque archivistico, oltre che politico-amministrativo, dopo il quale la documentazione viene sistemata secondo nuovi modelli e strutture, pur con inevitabili adattamenti e ritardi, esso sembra passare senza significativi riscontri sopra le strutture archivistiche della Chiesa, che continua ad osservare i tradizionali metodi dell'*Ancien Régime*.

L'aspirazione a conservare traccia del presente si scontra con la difficoltà di conservare una mole ingente di scritture. La casualità di una selezione dovuta ad incuria può nascondere raffinati processi selettivi della memoria: nel passato ad esempio i cancellieri del vescovato di Pienza, fin dalla metà del Settecento, con l'intento di selezionare i documenti da conservare presso la Cancelleria, in base alla loro utilità, si limitavano a lasciare gli altri privi di confezionamento in locali non idonei, generando una divisione fisica dell'archivio in due parti: registri e carteggi presso la Curia, altri carteggi, atti e scritture in un deposito adiacente e confuso³⁰. Si tratta di uno scarto preterintenzionale di alcuni documenti ritenuti non più utili; tuttavia, il loro ammasso in Cancelleria in una specie di "limbo archivistico" favorisce in maniera straordinaria la dispersione, lo smarrimento e la distruzione di molti documenti. Un caso emblematico sono le cause criminali: anche se nel codice di diritto canonico ci sono canoni sulla distruzione di tali atti, in realtà non si è proceduto in tal

²⁹ Turchini, *Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio*, cit., p. 22.

³⁰ Ivi, p. 23.

modo, al contrario, venivano sfascicolati e lasciati in locali non idonei come cantine o stanze umide aspettando che il tempo facesse il suo corso³¹.

Ben più consistente è l'effetto dovuto ad intervento volontario, visibile negli archivi delle maggiori istituzioni ecclesiastiche, dove liberarsi di carte decisamente abbondanti attraverso una strategica operazione di selezione, conservazione e scarto è impegnativa; così nella maggior parte delle istituzioni presenti in una diocesi, non si procede alla conservazione o allo scarto, ma queste operazioni, se vengono effettuate, sono di solito eseguite negli uffici, attraverso una operazione massiva di sfoltimento.

Nel II congresso nazionale archivistico del 1951 fu denunciato lo stato di abbandono in cui versavano molti archivi ecclesiastici, soprattutto a seguito di eventi bellici, dai trasferimenti perciò necessari e a causa del disordine in cui era stato ammassato il materiale documentario. Di conseguenza, questo stato di cose rendeva inaccessibili agli studiosi molti archivi. Il relatore, prof. Franco Bartoloni, in quella occasione, illustrò le tre principali problematiche degli archivi gestiti da enti ecclesiastici: il personale impreparato o mancante, i locali inadatti alla conservazione di tale materiale, e la insufficiente, se non negligente, cura degli archivi³².

Nel corso del tempo era mancata una istituzione permanente che potesse intervenire in caso di necessità ed in maniera tempestiva. Preso atto della situazione, nell'aprile del 1955 fu istituita dal pontefice Pio XII la «Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia» con il compito di assistere e collaborare con gli Ordinari per accertare i singoli casi. Nel 1960 la Commissione venne eretta in ente morale con motu proprio di Giovanni XXIII,

³¹ Un caso sono gli atti criminali della diocesi di Montefiascone. Gli atti criminali, privi di coperta erano ammassati, fino al 1952, in un sottoscala in cui si era infiltrata l'acqua. Una parte è andata persa in tal modo, mentre una parte fu recuperata e messa in una stanza a parte dietro la Cancelleria. La rottura di una tubazione nel 1997 ha poi comportato ulteriori perdite.

³² F. Bartoloni, *Gli archivi ecclesiastici*, in V. De Donato e A. Pratesi (a cura di), *Scritti*, Spoleto, CISAM, 1995, pp. 499-512.

con compiti di consulenza ed ispezione in materia di atti e documenti pertinenti alla Chiesa³³.

Negli ultimi anni, specialmente dopo il concordato del 1984, la Chiesa ha provveduto a riorganizzare la propria struttura ai fini della gestione del patrimonio archivistico e, in generale, del patrimonio culturale, sia per quanto attiene al governo universale sia per quanto riguarda lo specifico ambito nazionale, avvalendosi della Conferenza episcopale, la quale ha emanato specifici orientamenti in materia di beni culturali.

4. Verso un “massimario di conservazione”

Scorrendo le disposizioni dei secoli scorsi non si trovano normative sulla eliminazione di scritture appartenenti alle amministrazioni ecclesiastiche, come d'altra parte avveniva anche per quelle civili. Al contrario si indicavano in modo tassativo le serie documentarie che dovevano essere conservate. Si potrebbe parlare di massimario di conservazione invece di massimario di scarto usando un'espressione che sta alla base delle procedure di eliminazione degli atti.

D'altra parte, non sembra trovarsi traccia delle operazioni di scarto nei più antichi manuali di archivistica scritti da ecclesiastici.

Qualche accenno in manuali più o meno recenti, in cui, per esempio si dichiara che

oltre agli atti importanti, come per esempio il decreto di nomina di un parroco, si devono conservare di una pratica tutti gli altri documenti che attestano l'esistenza di un fatto, un diritto, di una consuetudine. Così, per esempio, trattandosi della nomina di un parroco ad una parrocchia di patronato popolare che, cioè, per antico diritto presenta al vescovo una terna di nomi dai quali il vescovo sceglie il parroco, tutto il carteggio relativo all'elezione dovrà conservarsi e

³³ M. Giusti, *I compiti della Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia*, in «Archiva Ecclesiae», II, 1959, pp. 149-157. La Commissione venne soppressa nel 1988, anche a seguito delle aspettative deluse del suo operato.

non solo il decreto di nomina del prescelto. Quand'anche una semplice nota testimonia di un fatto, di una situazione locale, di una opinione particolare, non dovrà essere scartato. Si scarteranno solo quelle note provvisorie, quelle minute, quegli appunti, quei promemoria il cui contenuto si ritrova già evidentemente incluso negli atti definitivi e di valore giuridico³⁴.

Scarto, selezione ed eliminazione nella dottrina archivistica italiana sono usati alternativamente ma esiste una distinzione dei loro significati che li rende non perfettamente corrispondenti. Con l'utilizzazione del termine selezione non dovrebbe proporsi una assimilazione né allo scarto né alla eliminazione, ma dovrebbe realizzarsi una operazione complessa che precede l'eliminazione³⁵. Quindi valutazione in chiave giuridica, storiografica e archivistica dei documenti al fine di individuare cosa conservare senza limiti di tempo e che cosa eliminare senza danno alcuno per la ricerca scientifica, per la tutela dei diritti soggettivi e per il mantenimento delle caratteristiche strutturali dell'archivio.

La selezione, dunque, è uno dei momenti più delicati per la conservazione delle fonti, in quanto dà origine alle operazioni di scarto, ovvero la distruzione attraverso il macero, di una parte della documentazione ritenuta inutile. Non conta la quantità dei documenti da conservare ma la qualità. Ogni ente, secondo la propria attività, individua delle priorità nella selezione dei documenti da conservare come memoria storica. Come affermano Emanuele Boaga e Gaetano Zito nel loro manuale di archivistica ecclesiastica, il principio ispiratore dello scarto è da ricercare nella cosiddetta legge di economicità, che si registra in ogni processo evolutivo: l'urgenza di testimoniare i nuclei essenziali di un processo storico e di una cultura, ponendo in secondo piano o scartando ciò che si ritiene secondario. Non si possono offrire metodi comuni: ognuno attribuisce alla propria documentazione un valore intrinseco, legato ai propri obiettivi e finalità. Però la

³⁴ A. Palestra, A. Ciceri, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, Milano, Edikon, 1965, pp. 52-53.

³⁵ A. Romiti, *Archivistica generale. Primi elementi*, Lucca, Civita editoriale, 2008, p. 39.

sola ragione di penuria di spazio non è valida a giustificazione dello scarto. La selezione, e il conseguente scarto, non possono essere operazioni da affidare ad un'unica persona, per quanto competente, e vanno effettuate con l'ausilio di un archivista. Negli archivi ecclesiastici si indica di formare una commissione *ad hoc*, secondo i criteri dell'autorità competente e seguendo i principi elaborati dalla dottrina archivistica³⁶.

Le prime indicazioni sullo scarto sono inserite nel Codice di diritto canonico del 1917 poi riprese da quello del 1983. Nel 1960, a seguito della costituzione da parte di Pio XII della Pontificia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia, con il compito di assistere e collaborare con gli ordinari per accertare quanto occorreva nei singoli casi e proporre i provvedimenti necessari, veniva approvata la «Istruzione agli Ecc.mi Ordinari e Rev.mi Superiori d'Italia» sull'amministrazione degli Archivi. All'art. 9 riporta:

La ristrettezza dei locali e il continuo accrescimento delle carte hanno fatto sorgere anche nei nostri archivi il problema della eliminazione o scarto di quegli scritti, che possono ritenersi non più utili. Però la scelta di questi è un'operazione delicata e non facile, per il pericolo di distruggere carte che più tardi potrebbero divenire importanti. L'eliminazione sia eseguita pertanto dopo matura riflessione e mai sia decisa da una sola persona. Si stenda prima un elenco sommario degli atti da eliminare, che sarà esaminato da una Commissione di almeno tre membri, composta del Delegato per gli Archivi, dei rappresentanti dell'archivio e dell'Ufficio da cui provengono le carte e, se del caso, di altre persone particolarmente competenti; il voto scritto di detta Commissione sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Ordinario o Superiore Religioso. Di ogni eliminazione di materiale archivistico sarà redatto un verbale, che verrà conservato nell'archivio stesso e, se richiesto, comunicato alla Pontificia Commissione. Per eliminare carte di data anteriore ai cento anni, occorre ottenere il parere favorevole della Pontificia Commissione³⁷.

³⁶ E. Boaga, G. Zito, *Produzione, gestione e fruizione della memoria*, in Boaga, Palese, Zito (a cura di), *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, cit., p. 137.

³⁷ <http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-52-1960-ocr.pdf>.

Di un regolamento per gli archivi ecclesiastici d'Italia si cominciò a parlare nel XV convegno degli archivisti ecclesiastici di Loreto (16-19 ottobre 1984, sul tema «Problemi giuridici degli Archivi Ecclesiastici») che seguiva la promulgazione del Codice di diritto canonico (1983) e la firma dell'Accordo di modifica del Concordato fra la S. Sede e l'Italia (18 febbraio 1984).

Il testo del regolamento fu presentato all'assemblea dei soci durante il XVIII convegno degli archivisti ecclesiastici di Napoli (5-8 ottobre 1993, sul tema «Gestione degli archivi ecclesiastici: aspetti, problemi, indirizzi attuali»), dal vicepresidente Salvatore Palese, il 7 ottobre 1993. Si indicava ai presenti, come il regolamento colmasse il vuoto normativo lamentato da più parti e precisamente integrasse in senso tecnico le norme date dal Codice di diritto canonico in materia di documentazione e di archivi dipendenti dai vescovi delle chiese locali. Esaminato dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici ed approvato nella rispettiva Commissione Episcopale, il Consiglio Episcopale permanente della CEI, nella sessione del 27-30 marzo 1995 approvò il regolamento come schema tipo da offrire ai vescovi diocesani, perché provvedessero a promulgarlo, debitamente adattato alle rispettive realtà locali³⁸.

Il capitolo VIII, agli artt. 31-33, è completamente dedicato allo scarto:

Come regola generale si conservi nell'archivio storico tutta la documentazione che dall'archivio corrente o da quello di deposito temporaneo viene versata nell'archivio storico. È consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare in copia gli atti che si ritenessero più utili o necessari per l'attività corrente (art. 32). Nei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto archivistico è necessario tenere presenti le seguenti norme onde evitare la perdita irrimediabile di documentazione: a) l'archivista, d'accordo con i responsabili dei singoli uffici, compia una preventiva valutazione e una scelta da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario diocesano; di

³⁸ <http://www.archivaecclisiae.org/wbsite/index.php/pubblicazioni/quaderni/11-quaderni/18-regolamento-degli-archivi-ecclesiastici-italiani>.

norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni; b) l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, «se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva»; c) criteri particolari stabiliti tra l'archivista e i titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da scartare; d) ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro interno se ne faccia annotazione nel registro di cui all'art. 9. (art. 33). Ma come riporta Gino Badini nei suoi lineamenti di archivistica ecclesiastica, assai raramente venne effettuata l'eliminazione di documenti ecclesiastici secondo le modalità sopra descritte³⁹.

Una singolare procedura di scarto, invece, può essere individuata nelle operazioni effettuate nell'Ottocento negli archivi della Reverenda Camera Apostolica.

Come riporta Eugenio Casanova, papa Gregorio XVI nel 1839 incaricò una congregazione particolare di verificare se alcuni archivi, ormai ridondanti e riferiti a giurisdizioni passate, potessero “escludersi”, in modo da procedere con l'archiviazione delle carte dei nuovi dicasteri⁴⁰.

La Congregazione propose:

1. Che si debba fare negli archivi di tutti i dicasteri tanto *giudiziarîi* che amministrativi una segregazione delle carte che saranno reputate inutili da quelle che debbono conservarsi; che le carte che saranno reputate inutili siano rimosse dagli archivi e soppresse, e che siano assolutamente ed indistinta-

³⁹ Badini, *Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, cit., p. 39.

⁴⁰ Della congregazione facevano parte: il cardinale segretario per gli affari di Stato interni, mons. uditore generale della Reverenda Camera Apostolica, mons. tesoriere generale della Reverenda Camera, mons. decano de' chierici di camera, mons. decano della Sagra Romana Rota, mons. decano dei prelati votanti del Tribunale della Segatura di Giustizia, mons. presidente della Congregazione di S. Girolamo della Carità, avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica e commissario generale della Reverenda Camera Apostolica.

mente conservate tutte le carte relative all'epoca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1738 in appresso;

2. che quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che riguardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma indeclinabile di conservare i registri chiamati Broliardi, Manuali e *Libri sententiarum*, le sentenze e decreti definitivi originali e le filze de' documenti che portano il titolo di *Cedulae privatae*;

3. che i libri de' falliti, i registri chiamati *Receptorum*, *Memorialium*, *Accommodatorum* ed i mazzetti delle citazioni, contenenti atti preliminari, all'epoca indicata, debbono in generale essere considerati come carte inutili e da sopprimersi;

4. che, rapporto alle carte concernenti il giudiziario criminale, quelle che esistono nell'Archivio della pia Congregazione di San Girolamo della Carità debbano trasportarsi a spese dell'Erario dall'archivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, segregando quelle, che da persone perite, da, destinarsi all'uopo da monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità;

5. che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell'archivio rotale e concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte; e che alle stesse camere sieno portate le carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell'archivio Salviati, dopo che saranno segregate le inutili;

6. che, quanto alle carte de' Dicasteri amministrativi, si conservino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le più interessanti; e che questa provvidenza si renda comune anche alle carte della Sagra Congregazione del Buon Governo, interpellando a questo effetto monsignor Segretario: su di che viene incaricato l'infrascritto Avvocato fiscale;

7. che le carte residuali de' diversi Dicasteri *giudiziarîi* e amministrativi si dispongano per modo che quelle di ciascun Dicastero siano collocate per intero separatamente da quelle degli altri; [...]

8. che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pubblico, ancorché tali istrumenti o esibizioni esistano nelle cancellerie o negli archivi de' singoli magistrati *giudiziarîi*; [...]

La congregazione agì come una moderna commissione di scarto e concluse i lavori proponendo di eliminare dagli archivi di alcuni dicasteri della Curia romana le carte più antiche (anteriori al 1738), ribaltando gli odierni orientamenti sotto il profilo della rilevanza storica, mostrando ancora una volta l'in-

teresse teso soltanto agli archivi correnti. Quindi la valenza storico-culturale rimase in ombra a favore dell'aspetto giuridico-amministrativo, nonché della preoccupazione di acquisire spazi e di vendere materiale inutile e superfluo⁴¹.

5. Conclusioni

Documentare, selezionare e conservare rappresentano tre momenti distinti, ma tra loro complementari, che costituiscono operazioni particolarmente delicate e richiedono grande senso di responsabilità per evitare conseguenze dannose non solo per la storia, ma anche per l'ente produttore e per i soggetti privati coinvolti. Non va dimenticato, infatti, che tale questione è tuttora aperta e oggetto di riflessioni costanti.

La conoscenza complessiva delle attività documentarie negli archivi ecclesiastici risulta, per la loro complessità e vastità, difficilmente accessibile. Non sorprende, quindi, che le norme in materia di scarto abbiano trovato applicazione limitata. Tuttavia, in Italia, grazie agli accordi stipulati con lo Stato, si può oggi registrare una maggiore disponibilità, accompagnata da una più diffusa consapevolezza delle regole fondanti della dottrina archivistica.

Viviamo in un'epoca segnata da un'iperproduzione documentale, che impone la predisposizione di piani rigorosi di selezione e scarto per contenere al minimo indispensabile la quantità di materiale da conservare, evitando accumuli ridondanti. Conservare non significa, infatti, trattenere indiscriminatamente ogni documento, ma organizzare la memoria in modo funzionale agli interessi dell'istituzione, della società e della collettività. In questo senso lo scarto si configura non soltanto come un'esigenza, ma è anche compromesso – secondo la nota definizione di Lodolini – fra l'esigenza teorica di conservare gli archivi nella loro

⁴¹ E. Casanova, *Norme per gli scarti negli Archivi della Rev. Camera Apostolica*, in «Gli archivi italiani, rivista trimestrale di archivistica e discipline ausiliarie», VI, 1919, 3, pp. 170-175.

integrità e i motivi pratici relativi al costo che implicherebbe il soddisfacimento di quella esigenza⁴².

Da questa prospettiva, la selezione potrebbe apparire, come osservava Isabella Zanni Rosiello⁴³, un paradosso della conservazione stessa: una pratica che, pur sottraendo documenti, ha lo scopo di tutelare meglio il patrimonio archivistico. Né la digitalizzazione può essere intesa come soluzione al problema dello spazio: un mero trasferimento di supporto, privo di analisi e valutazione, non risolve la questione alla radice.

Un momento di riflessione significativa si è avuto nel 2017, in occasione del convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica a Cagliari, dal titolo *Consegnare al futuro la memoria del presente*, dedicato alla formazione degli archivi contemporanei destinati a diventare gli archivi storici di domani. Nella sua relazione, Carlos A. Moreira Azevedo, Delegato per i beni culturali della Chiesa presso il Pontificio Consiglio della Cultura⁴⁴, ha richiamato l'attenzione sulla complessità della conservazione della documentazione contemporanea, soffermandosi in particolare sul tema dello scarto. Egli ha sottolineato come i produttori dei documenti debbano chiarire il tempo necessario al loro utilizzo, mentre i ricercatori possono indicare criteri di priorità. Con il contributo degli esperti, si arriva così alla definizione di un quadro di scarto per ogni serie documentale. La classificazione del documento sin dalla sua genesi, mediante un'operazione di valutazione iniziale, rappresenta una metodologia che privilegia la funzione originaria dell'informazione, più che il contenuto stesso. In questa prospettiva, la valutazione documentale si configura come un imperativo imprescindibile della buona gestione archivistica.

⁴² E. Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, 8ª edizione ampliata, Milano, FrancoAngeli, 1998, p. 105.

⁴³ I. Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 100-111.

⁴⁴ C.A. Moreira Azevedo, *Complessità della conservazione per la documentazione contemporanea. Nuove tecnologie, tipologia di supporti, scarto*, Atti del XXVI convegno degli archivisti ecclesiastici, Cagliari, College Universitario Sant'Efisio, 5-8 settembre 2017, in «Archiva Ecclesiae», 59-60, 2016-2017, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2018, p. 48.

